



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 123

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023".-

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciassette** e minuti **zero**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco		X
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
BORETTAZ STEFANO	Assessore	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore	X	
	Totale	4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **ROLLANDOZ PAOLA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MICHELETTO ALEX** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 27.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2022 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale programmatica 2022/2024 e del DUP";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25.01.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PEG DI CUI ALL'ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI BILANCIO TRIENNALE 2022/2024 AI RESPONSABILI DI SPESA. APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 8 del 14.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che siano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del vigente statuto comunale e dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998;

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

DATO ATTO il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) confermato al 31.12.2021;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

VISTA la Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16 che all'articolo 738 sancisce che “A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

CONSTATATO che negli articoli sopracitati, la legge di bilancio ha attuato l'unificazione di IMU e TASI cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu a parità di pressione fiscale complessiva mantenendo in linea di massima la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla Legge di stabilità 2014 con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

DATO ATTO quindi che le tariffe IMU applicate con deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2020 derivano dalla somma fra le aliquote delle imposte IMU e TASI applicate fino all'anno 2019;

VISTA la deliberazione n.26 del 03/08/2020 con la quale si provvedeva all'approvazione dei nuovi Regolamenti IMU e TARI alla luce di quanto sopra dando atto inoltre della conferma delle aliquote approvate in sede di bilancio di previsione 2020;

ATTESO che con deliberazione del consiglio comunale n. 28 in data 29.06.2021 è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021;

DATO ATTO che lo stesso articolo 1 della L. 160/2019 nei commi 756-757 e 766 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU prevedendo:

- la possibilità per i Comuni a decorrere dal 2021 di diversificare le aliquote previste dal Legislatore ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrate in vigore della Legge di Bilancio e, quindi, entro il 30 giugno 2020 comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756 il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti ove approvata senza lo stesso prospetto (c. 757)

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale relativa all'imposta IMU gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

DATO ATTO che la L. 157/2019 che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente nella definizione del metodo tariffario relativo alla TARI;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – sono applicabili anche per il 2022;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo»;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che entrerà in vigore a decorrere dal 2023»;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2022, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2023, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del PEF 2023, che dovrà essere adottato entro il termine del 30/04/2023 come previsto dall'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022.

VISTA la propria delibera n. 42 del 11/04/2022 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti MTR di cui alla deliberazione di ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 29.06.2021;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze di IMU e TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPLICARE per l'anno 2023 le seguenti tariffe per l'Imposta municipale propria (IMU), dando atto che le stesse derivano dalla sommatoria delle tariffe ex IMU e ex TASI applicate dall'esercizio 2014 all'esercizio 2019 e introdotte nell'anno 2020:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,9 per mille, di cui il 7,6 riservato allo Stato

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € **200,00**.
3. DI DARE ATTO che qualora a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L. 27/12/2019 n. 160, commi 756-757 e 766 della L. 160/2019 in materia di IMU, la normativa che verrà applicata lo renda necessario ai fini dell'efficacia della presente delibera, questo stesso atto verrà confermato sulla base del modello ministeriale.
4. DI CONFERMARE nelle previsioni di bilancio, in via provvisoria per i motivi in premessa indicati e nelle more dell'approvazione del PEF che verrà predisposto dal Sub-ATO E Walser - Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA a cui seguirà l'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) già approvate nell'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2022;

<u>TARIFFA UTENZE DOMESTICHE</u>		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO	PARTE FISSA (€/mq/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,32587	90,13501
2 componenti	0,38018	180,27003
3 componenti	0,41898	230,97097
4 componenti	0,45001	276,03848
5 componenti	0,48105	349,27318
6 componenti	0,50432	383,07381
<u>TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE</u>		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07528	1,12424

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,15761	3,80512
Stabilimenti balneari	0,08939	1,34476
Esposizioni, autosaloni	0,07057	1,08100
Alberghi con ristorante	0,25171	3,80080
Alberghi senza ristorante	0,18819	2,83222
Case di cura e riposo	0,22348	4,32400
Uffici, agenzie	0,23524	2,67540
Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,12938	3,02680
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,20466	3,89160
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25171	4,32400
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,16937	3,24300
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21642	3,45920
Attività industriali con capannoni di produzione	0,10115	3,24300
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12938	3,24300
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	1,13856	8,64800
Bar, caffè, pasticceria	0,85627	8,64800
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41402	6,23953
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36227	5,62120
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42555	21,49893
Discoteche, night-club	0,24465	3,70134
Magazzini attività produttive	0,00000	0,00000
Magazzini attività artigianali	0,00000	1,72960

5. CHE la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
6. DI CONFERMARE anche per l'anno 2023 le seguenti riduzioni TARI, già vigenti a partire dall'anno 2015:
- del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato (per la sola parte variabile);
 - del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali (per sola parte variabile).
7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere riformulate, entro il termine ultimo del 30 aprile 2023, sulle base del PEF 2023 predisposto dall'ente territorialmente competente Sub-ATO E "Walser-Mont Rose", secondo il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR- 2).

8. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

9. DI STABILIRE che la riscossione delle seguenti imposte dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 marzo

10. DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire.

11. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

12. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

13. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MICHELETTO ALEX

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA